

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2016, promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI, elettivamente domiciliato in Napoli piazza Cavour 139, come da procura in atti;

RICORRENTE**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Reggio Calabria

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 31.3.2016 [REDACTED] [REDACTED] cittadino nigeriano, impugnava il provvedimento del 15.1.2016, notificato il 2.3.2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Reggio Calabria gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 12.4.2017 il giudice sentito il difensore, tratteneva la causa in decisione.

Il P.M. è intervenuto in giudizio presentando conclusioni scritte depositate unitamente al fascicolo di ufficio in data 8.5.2017.



Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego concludendo nel merito per il riconoscimento della protezione sussidiaria; in subordine per la protezione umanitaria.

Preliminarmente va ritenuta la competenza territoriale formulata dal P.M. giacché come si evince dalla documentazione allegata in atti il ricorrente alla data della presentazione del ricorso risultava ospitato presso una struttura sita nel distretto di Corte di appello del Tribunale adito.

Nel merito si osserva quanto segue.

In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale il ricorrente, di Plateau State, aveva dichiarato di essere espatriato dalla Nigeria a causa degli attacchi terroristici ivi presenti.

Non risulta che la provenienza del ricorrente dallo stato di Plateau sia stata posta indubbio nel provvedimento impugnato, elemento questo che rileva ai fini dell'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.

Ed invero quanto al rischio di essere coinvolto, in caso di rimpatrio, nelle conseguenze di un conflitto armato generalizzato, si ritiene in concreto sussistente tale rischio, avuto riguardo alla regione di provenienza del ricorrente da Plateau State coinvolto negli attacchi terroristici di Boko Haram.

La situazione di instabilità della Nigeria non è affatto generalizzata, ma interessa in particolare gli stati del Nord, zona da cui la ricorrente proviene e dove è ragionevole supporre che lo stesso si stabilisca nuovamente in caso di rimpatrio.

Le spese vanno compensate, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero.

Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02 l'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si liquida come da separato decreto.

P.Q.M.

In accoglimento della domanda dichiara il diritto di [REDACTED] alla protezione sussidiaria;

dichiara le spese irripetibili;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza

Napoli, il 5.8.2017

Il G.U. Dr.ssa Cecilia Cavaceppi

